



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Lia Di Benedetto ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa di lavoro iscritta al n° 123/10 R.G. Lavoro

TRA

Occidente Lupo Rita, rapp.ta e difesa dall'Avv. D. Ventura;

- ricorrente -

E

Editrice Europa Oggi srl, in persona del legale rapp.n.te pt,
rapp.to e difeso dagli Avv. T. Longo e S. Iovine; - convenuto -

DISPOSITIVO

- dichiara l'incompetenza funzionale del Giudice del lavoro,
essendo competente il Tribunale civile ordinario;
- compensa le spese.

FATTO

Con ricorso depositato in data 8/1/10, la ricorrente, premesso di essere giornalista professionista, iscritta al relativo albo dal 15/7/95; di avere ricevuto incarico dalla convenuta di redigere articoli per la testata "La Discussione", con compenso

commisurato alla lunghezza dei pezzi (€ 25,00 per ogni articolo fino a 3.000 battute, ed € 50,00 per ogni articolo superiore a 3.000 battute); che il rapporto durava dal 2004 al 2006; di non avere invece percepito il compenso pattuito per tutti i pezzi redatti e pubblicati; non avendo avuto esito il tentativo di conciliazione; adiva il Giudice del lavoro e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di € 14.962,50, oltre accessori e spese.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta eccepiva l'incompetenza funzionale ed altresì la prescrizione; nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza di discussione i difensori concludevano come in atti, e il Giudice decideva con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto.

DIRITTO

Devesi dichiarare l'incompetenza funzionale dell'adito Giudice del Lavoro.

Come esposto proprio nel ricorso, la ricorrente ha instaurato un rapporto libero-professionale con la convenuta per la redazione di articoli da pubblicare sul giornale "La Discussione".

La prestazione è stata resa senza vincolo alcuno, senza obbligo di redazione dei pezzi, senza vincoli circa il loro numero o la loro lunghezza, e senza neppure necessità di concordare previamente con la convenuta il contenuto dei pezzi e la loro lunghezza ai fini

della impaginazione del giornale.

L'unico punto che le parti hanno stabilito è il compenso, commisurato peraltro unicamente alla sola lunghezza degli articoli, sempre senza ulteriori obblighi o limiti di sorta per nessuna delle due parti.

Non è stata prevista neppure la esclusività del rapporto di collaborazione, né la necessità a carico della ricorrente di garantire una periodicità o un flusso costante o continuativo di lavoro, né una scadenza nell'invio dei pezzi, né tantomeno l'obbligo di coordinarsi con le esigenze della testata, né l'obbligo da parte della convenuta di pubblicare i pezzi redatti dalla ricorrente.

Non sussiste quindi né il requisito del coordinamento, né tantomeno l'esercizio concreto di un – sia pure minimo – potere di controllo e/o direttivo da parte della convenuta, sì da consentire di ricondurre la prestazione resa alla dedotta parasubordinazione e di radicare la competenza funzionale dell'adito Giudice del lavoro.

Le spese sono compensate in ragione della natura della decisione.

Salerno, 31/1/11.

Il Giudice

Dr.ssa Lia Di Benedetto

L'operatore giudiziario (D2)
- Carlo Pastore -

